

Parere in merito al progetto di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1056/72 del 18 maggio 1972 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità⁽¹⁾

(90/C 75/07)

Il Consiglio, in data 28 settembre, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare di Comitato economico e sociale in merito al progetto di regolamento di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Aspinall, in data 1 dicembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 31 gennaio 1990, nel corso della 273ª sessione plenaria, con 1 voto contrario e 1 astensione, il seguente parere.

1. Premessa

1.1. Il ruolo chiave svolto dagli investimenti nella determinazione della struttura e del funzionamento del mercato comunitario dell'energia è stato riconosciuto dal Consiglio sin dal 1972, quando è stato stabilito un primo regolamento sulla comunicazione alla Commissione di progetti d'investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità⁽²⁾.

1.2. Il regolamento prevede essenzialmente l'obbligo per gli Stati membri di comunicare ogni anno alla Commissione, prima del 15 febbraio, le informazioni relative ai progetti di investimento, elencati in un allegato, nei settori della produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione di petrolio, gas naturale o energia elettrica, la cui realizzazione deve iniziare entro un periodo di 3 anni, a partire dal 1º gennaio dell'anno in cui avviene la comunicazione.

1.3. In tal modo il regolamento estendeva ai settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità, degli obblighi ai quali erano già sottoposte le industrie del carbone e dell'energia nucleare in conformità alle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 54 del Trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e del capitolo IV del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

1.4. Nel 1976⁽³⁾ è intervenuta una prima modifica di questo regolamento che aveva essenzialmente i seguenti obiettivi:

- esigere la comunicazione nel settore dell'elettricità, di progetti di investimento relativi a lavori che dovrebbero iniziare entro un termine di 5 anni a partire dal 1º gennaio dell'anno in cui avviene la comunicazione,
- includere nella comunicazione, qualora si tratti di progetti di investimenti alla fase di progettazione, le informazioni relative allo stadio decisionale al quale ogni progetto è pervenuto,

— ampliare l'elenco dei progetti di investimenti considerati di interesse comunitario e quindi contemplati dal citato regolamento del 1972.

1.5. Nel parere adottato nel novembre 1975⁽⁴⁾ in merito al regolamento, il Comitato si era così espresso: « poter disporre di informazioni le più complete, precise e tempestive possibile sui futuri investimenti costituisce uno degli elementi indispensabili per porre in atto una politica energetica comunitaria. »

1.6. Il regolamento è attualmente in corso di emendamento per la seconda volta. I quattro obiettivi perseguiti dall'attuale proposta sono elencati alle pagine 2 e 3 della motivazione che l'accompagna: « senza aggravare l'onere di lavoro che grava sugli Stati membri e le imprese interessate (in quanto questo onere dipende da un regolamento in vigore dal 1972), la proposta della Commissione, basata sull'articolo 213 del Trattato, ha l'obiettivo di »:

- permettere alla Commissione di conoscere, già nella fase dello studio di fattibilità, i progetti d'investimento previsti negli Stati membri nei campi coperti da detto regolamento,
- dare la possibilità di informare gli altri Stati membri sugli aspetti di tali investimenti che presentano un interesse comunitario,
- consentirle di organizzare una concertazione flessibile tra gli Stati membri interessati, con la finalità di raggiungere la massima coerenza possibile nei grandi investimenti previsti,
- permettere ai responsabili della decisione di tali investimenti di deciderne l'autorizzazione tenendo il massimo conto dell'interesse comunitario.

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 3. 10. 1989, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 120 del 25. 5. 1972.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 28. 5. 1976.

⁽⁴⁾ GU n. C 35 del 16. 2. 1976.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Con il progredire della Comunità verso la realizzazione di una strategia europea per un mercato interno dell'energia unico, la Sezione ritiene che siano necessarie procedure idonee a promuovere, pur nella salvaguardia dell'attuale libertà di impresa, un certo livello di concertazione fra gli Stati membri in merito allo sviluppo degli investimenti nel settore energetico.

2.2. Il Comitato è del parere che una più stretta cooperazione fra gli Stati membri, che consenta un approccio più coordinato agli investimenti, potrebbe portare a costi totali inferiori nella realizzazione di capacità nuova e di sostituzione, il che a sua volta andrebbe a beneficio del consumatore attraverso prezzi dell'energia più bassi.

2.3. Al fine di raggiungere tale obiettivo la Commissione considera che non solo è necessario che gli Stati membri e la Commissione vengano messi al corrente dei progetti di investimento che individui ed imprese si propongono di realizzare, ma anche che tali informazioni vengano fornite ad uno stadio in cui sia ancora possibile procedere a consultazioni.

2.4. Il Comitato prende nota che obiettivo delle nuove procedure proposte è permettere una forma flessibile di consultazione fra gli Stati membri, allo scopo di raggiungere la maggiore razionalizzazione possibile nella pianificazione dei grandi investimenti e che non è intenzione della Commissione interferire con le politiche di investimento delle persone e delle imprese interessate; esse rimarrebbero libere di realizzare i loro progetti di investimento iniziali, oppure di modificarli.

2.5. Nel prendere nota del desiderio della Commissione di mantenere il carattere riservato delle informazioni e quindi la competitività, il Comitato ritiene che lo sviluppo di qualsiasi forma di consultazione fra le parti interessate che abbia luogo alla fine dello studio di fattibilità sarebbe in contraddizione con tale obiettivo ed è prematura.

2.6. L'intero processo che conduce alla realizzazione di un progetto di investimento della portata in considerazione — dallo stadio «studio di fattibilità», fino allo stadio in cui le proposte conclusive vengono sottoposte all'autorità competente per l'autorizzazione a procedere — può prendere diversi anni subordinatamente ai fattori finanziari o politici implicati.

2.7. Il Comitato ritiene che uno stadio più appropriato per trasmettere le informazioni concernenti un progetto di investimento energetico sarebbe quando una proposta viene presentata dinanzi ad un'autorità competente per autorizzazione a procedere.

2.8. Si dovrebbe considerare che, sia che la proposta di progetto appartenga al settore privato o a quello pubblico, i fattori attinenti al programma di costruzione, il tipo di impianto da realizzare e l'opzione per l'acquisto del terreno e per ottenere il permesso di costruzione, determinano il momento in cui si può decidere di sottoporre una proposta ad un'autorità competente. Quello decisionale è un processo con un delicato equilibrio.

2.9. Il Comitato riconosce che le nuove procedure da istituire dovrebbero, sostanzialmente, consentire alle parti interessate di prendere in esame, qualora lo desiderino, eventuali osservazioni riguardanti la dimensione comunitaria del progetto di investimento in questione.

2.10. L'articolo 2 bis della proposta prevede un termine massimo di un mese per la presentazione delle osservazioni su un dato progetto di investimento, da parte degli Stati membri. Il Comitato ritiene che il termine sia troppo breve per consentire agli Stati membri di presentare osservazioni e realizzare una seria concertazione.

2.11. Il Comitato sottolinea comunque che si dovrebbe fissare un termine, partendo dalla data in cui un dato progetto di investimento è comunicato agli altri Stati membri, entro il quale l'intero processo dovrebbe essere completato. Passato tale termine le parti interessate sarebbero autorizzate ad avviare il progetto di investimento, sia siano state avanzate e considerate osservazioni o meno. Il Comitato considera appropriato un termine che non superi i tre mesi.

2.12. Il regolamento proposto non prevede alcun mutamento nelle soglie stabilite per la capacità o potenza, così come pianificate dai progetti di investimento indicati nell'allegato I del Regolamento del 1972, modificato nel 1976. Dato che il nuovo regolamento riguarderà il progetto di investimento in questione, il Comitato si domanda se tali soglie siano tuttora adeguate, e chiede alla Commissione di approfondire l'argomento e, se necessario, di avanzare delle proposte per modificarle.

2.13. Il Comitato ritiene che la chiusura di infrastrutture energetiche possa avere un impatto sulla domanda e l'offerta di energia oltre ad avere e comportare significative conseguenze economiche e sociali. Considera perciò opportuno che la Commissione esamini se sia necessario avanzare delle proposte per predisporre procedure di informazione che permetterebbero una concertazione degli Stati membri in merito alla chiusura di infrastrutture energetiche.

3. Osservazioni particolari

3.1. Alla luce delle osservazioni qui sopra esposte, il suggerimento del Comitato è di emendare la proposta

della Commissione per consentire di raccogliere maggiori informazioni, conformemente alle sue finalità pur assicurando, nello stesso tempo, libertà imprenditoriale, riservatezza e competitività.

3.2. Pertanto il Comitato propone i seguenti emendamenti, che invita la Commissione ed il Consiglio a prendere in considerazione.

3.2.1. All'articolo 1, prima riga del paragrafo 1, la parola « comunicano » dovrebbe essere sostituita con « notificano ».

3.2.2. Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 1 dovrebbe essere emendato nel modo seguente:

« 2) Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, le persone e le imprese interessate sono tenute a comunicare i particolari dei progetti di investimento contemplati dal paragrafo 1 stesso allo Stato membro sul territorio del quale esse intendono realizzarli, prima che sia stata concessa qualsiasi autorizzazione definitiva da un'autorità competente. »

3.2.3. L'articolo 2 bis dovrebbe essere emendato nel modo seguente:

« a) Non appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 1, la Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri del progetto di investimento e li invita a sottoporre alla Commissione entro un periodo che essa stabilisce, le loro osservazioni sulla dimensione comunitaria del progetto, in particolare sull'esistenza o sui progetti di soluzioni alternative all'investimento progettato.

b) La Commissione comunicherà immediatamente allo Stato membro al quale fa riferimento l'articolo 1, paragrafo 2, le osservazioni ricevute in base alle disposizioni del paragrafo 1.

c) Lo Stato membro in questione comunicherà immediatamente le osservazioni ricevute in base alle disposizioni del paragrafo 2, sia all'autorità competente che alle persone ed imprese a cui fa riferimento l'articolo 1, paragrafo 2.

d) La procedura a cui si riferiscono i paragrafi 1, 2 e 3 dovrà essere completata entro un periodo che non può superare i tre mesi. »

3.2.4. Le restanti parti del progetto di regolamento dovrebbero restare immutate.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alberto MASPRONE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento è stato respinto in sede di dibattito:

Pagina 3 — punto 2.4

Aggiungere al punto 2.4 quanto segue:

« Delle procedure specifiche dovrebbero essere previste per il settore petrolifero in considerazione dell'impatto che la conoscenza di progetti ad uno stadio preliminare potrebbe avere sulle imprese concorrenti del settore. »

Motivazione

È contenuta nell'emendamento stesso.

Votazione

A favore: 20, contro: 42, astenuti: 12.